DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1' gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990 si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Per le finalita' e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-1991/art-8-finanziamento-per-lavori-socialmente-utili-nelle-aree-napoletana-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it